

RICORSO LEGALE CONTRO IL BLOCCO DEGLI SCATTI ECONOMICI DEI DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI

La norma prevista dalla Legge finanziaria "Tremonti" così come impostata, comporta il congelamento degli scatti ai docenti universitari per tre anni senza recupero successivo.

In particolare merita osservare che il blocco degli scatti di carriera automatici per il triennio che va dal 2011 al 2013 riguarda diverse categorie, ma il trattamento più penalizzante lo prevede per i docenti universitari che non solo avranno lo stesso stipendio per tre anni, ma al termine del blocco non recupereranno gli scatti perduti, ripartendo dalla classe che avevano nel 2010.

La progressione di carriera riprenderà in sostanza come se gli ultimi 3 anni non fossero mai esistiti.

Risultano diversi gli aspetti che configurano tale norma contraria ai precetti previsti dal nostro ordinamento costituzionale. In particolare, diversamente da quanto previsto per i docenti universitari, per le altre categorie di lavoratori sia contrattualizzati sia non contrattualizzati, risultano previste forme di recupero degli scatti persi in palese violazione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza.

Tale disparità risulta altresì evidente nell'ambito della stessa categoria di lavoratori. Infatti, essendo gli scatti attuali a cadenza biennale, coloro che matureranno il passaggio alla classe di carriera successiva nel 2011 perderanno due scatti e cioè quello del 2011 e quello previsto per il 2013; diversamente, coloro che sono passati di classe nel 2010, perderanno soltanto lo scatto previsto per l'anno 2012. Quindi, nel 2014, al termine del suddetto triennio di sospensione degli avanzamenti di carriera ci saranno lavoratori che pur svolgendo le medesime mansioni si vedranno destinatari di un trattamento diverso.

Va tenuto presente che questo aspetto verrà modificato quando, come previsto dall'articolo 8 della Legge 240/2010, il Governo emanerà il regolamento che prevede la triennializzazione degli scatti. Tale regolamento dovrebbe essere emanato entro sei mesi dall'emanazione della Legge, ma il termine non è perentorio.

Altro aspetto che merita rilevare riguarda quello dei docenti di ruolo confermati (cioè che hanno già passato qualche anno all'interno del loro ruolo), ove l'impatto percentuale della manovra risulta ingiustamente diversificato.

Da quanto sopra evidenziato, appare evidente la violazione dei principi costituzionali previsti dall'art. 3 Cost (diverso trattamento a categorie diverse dello stesso comparto P.A.), art. 53 Cost - violazione della progressività della contribuzione, art. 97 - buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Eventuali ricorsi, trattandosi di personale delle università, dovranno essere proposti al TAR competente del luogo in cui si presta servizio e saranno finalizzati ad ottenere la pronuncia di manifesta fondatezza dei rilievi costituzionali con conseguente rinvio della questione alla Corte Costituzionale la quale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della suddetta legge".

ALCUNI ESEMPI:

Gli scatti attuali sono a cadenza biennale, quindi, ad esempio, coloro che matureranno nel 2011 il passaggio alla classe di carriera successiva perderanno due scatti, quello del 2011 e quello del 2013; diversamente coloro che sono passati di classe nel 2010 perderanno soltanto

lo scatto previsto per l'anno 2012. La progressione di carriera riprenderà a partire dal livello del 2010 come se gli ultimi 3 anni non fossero mai esistiti, in palese **violazione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza**.

Ciò posto occorre evidenziare che la classe retributiva è strettamente correlata allo scatto automatico biennale.

Dopo 24 mesi di permanenza in una classe retributiva, si matura un nuovo scatto biennale e, quindi, la classe retributiva successiva con una nuova retribuzione.

Pertanto, non ci può essere l'attribuzione formale di una classe retributiva se la maturazione dello scatto che la determina è bloccata.

La quota parte mensile maturata dello scatto non può perdersi ma riprende a maturarsi dalla data in cui cessa il blocco, cioè dal 1° gennaio 2014. La norma in questione è sicuramente ingiusta e iniqua. Ingiusta perché soggetti giuridici dello stesso comparto, con uguale anzianità li tratta diversamente. Basta pensare a un docente che ha maturato la nuova classe in un mese qualsiasi del 2010, escluso dicembre, e gli è stata attribuita la nuova classe sino a dicembre 2010. Questa resterà bloccata sino al 2012 e riprenderà la sua maturazione a gennaio 2014. Quel docente avrà perduto una sola classe retributiva, quella che avrebbe maturato nel 2012 se non ci fosse stato il blocco. Se invece un docente ha maturato lo scatto nel 2009, perderà gli scatti che avrebbe dovuto maturare nel 2011 e nel 2013, cioè perderà uno scatto in più rispetto al caso precedente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ADERIRE AL RICORSO CONTATTATECI:
cgil@uniroma2.it

Roma, 30 maggio 2011

FLC CGIL TOR VERGATA

FLC CGIL ROMA SUD